

Dal 7 marzo 2001 è entrato in vigore il Testo Unico sulla documentazione amministrativa (DPR 28/12/2000 n. 445). La normativa intende semplificare tutti i procedimenti, eliminando o, quantomeno, riducendo il numero dei certificati che le amministrazioni pretendevano dai cittadini.

La riduzione dei casi in cui è necessario presentare certificati, l'allungamento della loro durata e il ricorso all'autocertificazione favoriscono un rapporto migliore tra cittadino e pubblica amministrazione, evitando trafile burocratiche.

L'accoglimento dell'autocertificazione costituisce un obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni, tanto che i servizi pubblici non possono più chiedere i certificati ai cittadini in tutti i casi in cui si può fare l'autocertificazione.

PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE DAL TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- Destinatari del Testo unico sono le Pubbliche Amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati che vi consentono.
- Le norme si applicano ai cittadini italiani e comunitari. I soggetti non appartenenti alla C.E. , in possesso di regolare permesso di soggiorno, possono fare dichiarazioni sostitutive (art. 46), solo se la documentazione sostituita dalla certificazione è giacente presso Pubbliche Amministrazioni.
- E' fatto divieto assoluto alle Pubbliche Amministrazioni e gestori di Pubblici Servizi, di richiedere ai cittadini certificati concernenti stati, fatti e qualità delle persone precisati nell'elenco delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, di cui all'art. 46 del Testo Unico, richiamato in oggetto, oltre a quelli già contenuti nel D.P.R. 403.
- Le Pubbliche Amministrazioni e gestori di Pubblici Servizi che non si attengono alle normative sulla semplificazione, violano i doveri di ufficio.
- Con le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà il cittadino può dichiarare tutte le condizioni, le qualità personali e i fatti a sua conoscenza.
- La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà , nell'interesse di chi è resa, può riguardare stati, fatti e qualità di terze persone.
- Le modalità di utilizzo dei mezzi di semplificazione in argomento, non possono riguardare i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine , di conformità CE, di marchi o brevetti.
- La sottoscrizione di istanze e dichiarazioni sostitutive di atto notorio da presentare alla Pubblica Amministrazione o Gestori di pubblici servizi, se non eseguita direttamente presso gli uffici competenti a riceverla, è valida se inviata agli enti predetti con allegata la semplice fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore.
- Le dichiarazioni, ad esclusione di quelle fiscali, possono essere sottoscritte nell'interesse dei terzi, limitatamente al coniuge o la parente fino al 3° grado, con l'indicazione dell'impedimento temporaneo a sottoscrivere da parte dell'interessato.
- Oltre all'autenticazione della copia di atti e documenti, effettuata dai soggetti che le ricevono, dal notaio, cancelliere, segretario comunale, funzionario incaricato dal Sindaco, sono state introdotte modalità alternative, consistenti in una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, da parte dell'interessato, con allegata fotocopia di un documento valido del dichiarante. In particolare oltre alle pubblicazioni, la citata dichiarazione può riguardare anche titoli di studio, di servizio e documenti fiscali, purché gli originali siano conservati presso Pubbliche Amministrazioni o privati.
- L'autenticazione della firma è necessaria solo per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare ai privati e, per le autorizzazioni di riscossione di benefici economici (pensioni o contributi) da parte di terze persone, presentate ad una Pubblica Amministrazione o ad un gestori di pubblico servizio. All'autentica provvede prioritariamente il dipendente addetto a ricevere la documentazione.
- Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni non effettuate dall'interessato direttamente presso l'Ente richiedente, possono essere inviate a mezzo posta o fax, con semplice sottoscrizione del cittadino, senza allegare alcuna fotocopia di un documento di identità.
- Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e decade dai benefici conseguiti da un provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
- Permane l'imposta di bollo da scontare nel rispetto di quanto previsto nella normativa vigente in materia, approvata con D.P.R. 26.10.1972 N. 642.
- Rimane inalterata la normativa che disciplina il trattamento dei dati personali di cui alla legge 31/12/1996 n. 675.
- Le certificazioni per una persona in uno stesso procedimento sono cumulate in un documento.
- Limitazione della necessità degli estratti di stato civile.
- E' acquisita d'ufficio la documentazione esistente presso enti pubblici o gestori di pubblici servizi, su indicazione dell'interessato, che deve precisare: l'Amministrazione competente e gli elementi necessari per il reperimento dell'informazione o dei dati richiesti.
- Sono equipollenti alla carta d'identità: passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla manutenzione di impianti termici, porto d'armi, tessere di riconoscimento rilasciate da amministrazioni dello Stato.
- Le certificazioni per fatti o dati non soggetti a modifica hanno valore illimitato. La validità semestrale della certificazione può andare oltre nel caso che l'interessato confermi i dati in esso contenuti.
- La validità delle dichiarazioni sostitutive è la stessa degli atti che sostituiscono.
- E' esente da imposta da bollo e non necessita di autenticazione la sottoscrizione di domande per la partecipazione a concorsi.
- Il cittadino può utilizzare i dati contenuti nei documenti di identità personale , con asseverazione nei casi di documenti scaduti.
- La legalizzazione delle fotografie è esente da bollo e può essere effettuata solo se finalizzata al rilascio di documenti personali e, pertanto, l'interessato deve richiederla prioritariamente alle amministrazioni competenti o presso qualsiasi Comune.